



COMUNE di CASALEONE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Ai sensi del

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ss.mm.ii.

Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48

esaminato dalla Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti

nella seduta del 07/05/2018-Verbale n. 01

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 30/05/2018

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1. Oggetto e definizioni
- ART. 2. Ambito di applicazione
- ART. 3. Principi applicabili al trattamento di dati personali
- ART. 4. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

TITOLO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- ART. 5. Adempimenti organizzativi - Responsabile ed incaricati del trattamento
- ART. 6. Notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL TRATTAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

- ART. 7. Trattamento e conservazione dei dati
- ART. 8. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- ART. 9. Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia
- ART. 10. Sistemi integrati di videosorveglianza
- ART. 11. Informativa
- ART. 12. Diritti dell'interessato

TITOLO IV – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALL 'UTILIZZABILITA' DEI DATI E TUTELA

- ART. 13. Sicurezza dei dati
- ART. 14. Cessazione del trattamento dei dati
- ART. 15. Comunicazione
- ART. 16. Tutela amministrativa e giurisdizionale

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 17. Modifiche regolamentari
- ART. 18. Potenziamento ed evoluzione dell'impianto
- ART. 19. Norma di rinvio
- ART. 20. Pubblicità del Regolamento
- ART. 21. Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, gestiti nell'ambito del proprio territorio dal Comune di Casaleone.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati ad un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate od identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. La raccolta, la registrazione, la conservazione ed, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Casaleone nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici od aperti al pubblico.
5. Gli impianti della videosorveglianza saranno gestiti ed impiegati dal Settore Polizia Locale e potranno essere incrementati e collegati, previ accordi interistituzionali, alle centrali operative della Questura di Verona, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri nonché dei Comandi Stazione Carabinieri dei Comuni limitrofi. Presso il Comando della Polizia Locale saranno posizionati i monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere. Al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di videosorveglianza, i monitor per la visione in diretta delle riprese delle telecamere potranno essere installati, previ accordi, presso i Comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Questura competenti per territorio nonché presso gli Uffici di Polizia Locale dei Comuni limitrofi.
7. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; costituisce banca dati il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “archivio”, qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
 - c) per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- d) per “dato personale”, si intende, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente od indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; dati rilevati con trattamento di immagini effettuato attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- e) per “titolare”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; nel caso di specie l'Ente Comune di Casaleone, nelle sue articolazioni interne, al quale competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- g) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- h) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) per “destinatario”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi; le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- j) per “terzo”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- k) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- l) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “limitazione di trattamento”: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- n) per “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (articolo 31);
- o) per “violazione dei dati personali”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- p) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- q) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Casaleone ed, eventualmente, collegato alla sala di controllo delle altre Forze dell'Ordine.

Art. 3 - Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.

Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o

inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

2. I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 Reg. UE 2016/679, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche ed organizzative adeguate richieste dal Regolamento UE 2016/679 a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 4

Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune, in particolare dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale, 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3 e successive modifiche, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti.

In particolare il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- a) prevenzione ed accertamento delle infrazioni, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge al Comune;
- b) attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- c) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
- d) prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- e) tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- f) ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine;
- g) individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi alle regole vigenti, quali l'abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi, diverse da quelle previste nell'apposito regolamento;
- h) tutela della sicurezza stradale;
- i) monitoraggio della circolazione lungo le strade del territorio comunale, anche al fine di consentire il pronto intervento della Polizia Locale nella gestione dei flussi di traffico;
- j) attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio comunale;
- k) tutela ambientale;
- l) tutela della proprietà.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.

6. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Casaleone. Il Comune accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune, i

privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e spesa per:

a) acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;

b) mettere i predetti dispositivi ad esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Casaleone.

In tali casi il Comune assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria.

TITOLO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5. Adempimenti organizzativi - Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Titolare dei dati trattati con l'impianto di videosorveglianza è il Comune di Casaleone. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

2. Il Comandante individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, gli incaricati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

3. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente regolamento.

5. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

6. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

7. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

8. La visione delle immagini registrate, lo spostamento della telecamera di videosorveglianza mobile e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamera sono consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, a suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.

9. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 6

Notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali

1. Il Comune di Casaleone nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, oggetto del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche intervenute, nonché di quanto previsto in merito dal Regolamento (UE) 2016/679 e disposizioni attuative dell'ordinamento nazionale.

2. Non sono oggetto di notificazione i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti nel caso le immagini raccolte siano conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL TRATTAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 7

Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Codice della Privacy, nonché del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.

2. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, salvo quanto previsto dall'art. 9 del Reg. UE 2016/679.

Art. 8. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale, come da elenco da approvare dalla Giunta Comunale e relativo al progetto dell'impianto medesimo.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il Comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Responsabile per il trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 7, comma 1, lett. d) del presente regolamento, nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
5. I dati raccolti, nel caso di impiego dell'impianto ai fini delle violazioni inerenti l'abbandono dei rifiuti o per attività di sorveglianza alle norme del Codice della strada che permettano l'accertamento di violazioni in forma automatica e remota, non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 9. Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.
2. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'Autorità Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate, ivi compresa la Polizia Locale, agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria esclusivamente dietro presentazione di denuncia di reato e per l'espletamento delle relative indagini.
3. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 10. Sistemi integrati di videosorveglianza

1. In relazione agli obiettivi di sicurezza integrata posti dal Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, da intendersi come insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un

sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, possono essere attivati sistemi integrati di videosorveglianza.

2. Si individuano in particolare le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

a) *gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento*, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) *collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo*; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un *collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia*. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati secondo i modelli di informativa previsti dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. In relazione a quanto previsto per l'attività di videosorveglianza in forma integrata si precisa che:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

4. In tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

5. Gli enti possono altresì effettuare attività di videosorveglianza in forma integrata tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

Art. 11. Informativa

1. I soggetti interessati, in procinto di accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità Garante per la

protezione dei dati personali.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento ed alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. Il Comune di Casaleone, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute, nonché alle norme nel tempo vigenti, si impegna a predisporre un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dal Comando di Polizia Locale di Casaleone per le finalità del Regolamento Comunale in materia di videosorveglianza", per fini di sicurezza, tutela del patrimonio e del decoro urbano e muniti del logo del Comune. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dalla normativa vigente.

4. Il Comune di Casaleone si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, con l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e con la cessazione per qualsiasi causa dei dispositivi di videosorveglianza, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune.

5. I cartelli potranno essere posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con le telecamere.

6. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto delle prescrizioni a tutela della sicurezza dei dati.

Art. 12. Diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici.

2. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza al titolare o al responsabile del trattamento nei modi previsti dalla legge e dal presente regolamento, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

3. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali ed all'art. 15 "Diritto di accesso dell'interessato" del Regolamento UE 2016/679, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento, in particolare per i processi automatizzati.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, od agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

6. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

7. Le informazioni e l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato è di norma gratuito; se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

- a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
- b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

8. Nel caso la richiesta di accesso ai dati dell'interessato sia fondata il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

TITOLO IV – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALL'UTILIZZABILITÀ DEI DATI E TUTELA

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Responsabile per il trattamento dei dati.

2. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal presente regolamento per i dati trattati con sistemi di videosorveglianza, dal Regolamento Comunale sulla protezione dei dati personali relativi ai trattamenti

correlati alle distinte attività amministrative, per quanto compatibile, e dal Documento programmatico di sicurezza (DPS).

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 196/2003 e dalle normative nel tempo vigenti.

Art. 15. Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Casaleone a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 comma 2 e 39 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 16. Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito procedure di segnalazione e reclamo, sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, anche penali.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17. Modifiche regolamentari

1. Ogni integrazione o modifica sostanziale del presente regolamento dovrà avvenire con atto espresso dell'organo competente.

2. In caso di sopravvenute modifiche normative di rango superiore, che innovino in modo sostanziale la materia oggetto del presente regolamento, sono disapplicate le disposizioni regolamentari in contrasto ed è fatta immediata applicazione delle disposizioni cogenti previste dalle fonti normative sovraordinate sino a modifica espressa del regolamento comunale.

3. Nel caso in cui non sia possibile l'immediata applicazione delle disposizioni sovraordinate e nelle more dell'adeguamento normativo comunale si procederà a temporanea sospensione dell'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 18. Potenziamento ed evoluzione dell'impianto

1. Le determinazioni di potenziamento dell'impianto di videosorveglianza o di applicazione di tecnologie più evolute ai dispositivi medesimi sarà oggetto di un apposito provvedimento dell'organo competente e degli eventuali adempimenti informativi dell'utenza ed a garanzia della protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti attuati.

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche intervenute; del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, in particolare della Deliberazione del Garante 8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, nonché dei provvedimenti del Ministero dell'Interno.
2. L'attività amministrativa si svolge nel rispetto dell'ordinamento degli enti locali, delle norme statutarie e regolamentari.
3. Per l'interpretazione e corretta applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Art. 20. Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento e le singole modifiche e/o integrazioni al medesimo sono pubblicate all'Albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sotto-sezione "Disposizioni generali", "Atti generali", "Regolamenti Comunali".
2. Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede della Polizia Locale per la presa visione ai sensi di legge.

Art. 21. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le singole modifiche e/o integrazioni al medesimo sono efficaci decorsi i termini e le procedure previsti dal vigente Statuto Comunale.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le previgenti disposizioni e le norme incompatibili previste in altri regolamenti comunali, che saranno comunque successivamente adeguati.